

I

(Comunicazioni)

CORTE DEI CONTI

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

sul controllo dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 1999, corredata delle risposte della Banca centrale europea

(2001/C 47/01)

INDICE

	<i>Paragrafi</i>	<i>Pagina</i>
INTRODUZIONE	1-3	2
L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE NEL 1999	4-10	2
Gestione e sorveglianza del bilancio di previsione	4-5	2
Sistemi di controllo interno	6-8	2
Risorse umane	9-10	3
CONCLUSIONE	11-12	3
Risposte della Banca centrale europea		4

INTRODUZIONE

1. Il mandato della Corte riguardo alla Banca centrale europea (BCE) prevede «un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE» ⁽¹⁾. La BCE è subentrata all'Istituto monetario europeo (IME) il 1° giugno 1998 ⁽²⁾. La contabilità della BCE per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1999 è stata approvata dal consiglio direttivo il 16 marzo 2000 e pubblicata nell'aprile 2000 ⁽³⁾ dopo controllo e certificazione senza riserve, il 1° marzo 2000, da parte di un controllore esterno.

2. La BCE è soggetta alle disposizioni finanziarie previste dallo statuto, di cui le decisioni del consiglio direttivo, che rappresenta l'autorità di bilancio della BCE, danno un'interpretazione dettagliata. Conformemente all'articolo 112 del trattato che istituisce la Comunità europea, il consiglio è composto da sei membri del comitato esecutivo e dagli 11 governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro.

3. Il 1999, con l'introduzione dell'euro il 1° gennaio, è stato il primo anno in cui la BCE ha svolto la sua attività di banca centrale. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del trattato, la BCE assolve i seguenti compiti fondamentali: definire ed attuare la politica monetaria della Comunità, svolgere le operazioni sui cambi, detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri e promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Per quanto riguarda le funzioni consultive, a norma dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato, la BCE formula pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE NEL 1999

Gestione e sorveglianza del bilancio di previsione

4. All'atto della compilazione del bilancio di previsione, molte spese programmate sono state iscritte con ampi margini di sicurezza, per cui il bilancio di previsione iniziale è stato stabilito in 188,6 milioni di euro ⁽⁴⁾. Benché l'esame del bilancio di previsione, effettuato a metà dell'esercizio 1999, avesse previsto spese

inferiori di circa 26 milioni di euro ⁽⁵⁾ alle stime, il bilancio di previsione non è stato modificato di conseguenza. Il consiglio direttivo ha preso atto dell'intenzione del comitato esecutivo di considerare la nuova previsione per la fine dell'esercizio 1999, vale a dire 163,7 milioni di euro di spese globali, come un «massimale interno del bilancio». Non vi è stata alcuna revisione ufficiale del bilancio di previsione.

5. La spesa totale è ammontata a 152,0 milioni di euro nel 1999, pari al 93 % della previsione a metà esercizio di 163,7 milioni di euro, ma soltanto all'80 % del bilancio di previsione finale dopo la revisione (189,6 milioni di euro). In tale situazione, il bilancio di previsione non può assolvere la sua funzione di strumento strategico per una gestione ed un controllo efficaci della spesa.

Sistemi di controllo interno

6. In virtù dello statuto ⁽⁶⁾, sono richieste due firme o, in alternativa, la firma del presidente, per impegnare la BCE nell'ambito di contratti o commesse per la fornitura di beni e servizi. La procedura di pagamento è disciplinata dal regolamento interno della BCE, in cui viene considerato centrale il ruolo dei responsabili della gestione dei centri di spesa, vale a dire i responsabili di una determinata sezione del bilancio di previsione. Essi autorizzano i pagamenti delle fatture, previa verifica della conformità delle stesse (importi, beni o servizi ricevuti) al relativo impegno. Non è richiesta la doppia firma per autorizzare il pagamento.

7. Dal momento che non esiste un sistema informativo per gli impegni, non si procede ad una verifica sistematica della coerenza tra impegno e pagamento, a parte quella svolta manualmente dai responsabili dei centri di spesa. Occorre prendere le disposizioni opportune per assicurare che siano sempre svolte adeguate verifiche prima dell'esecuzione dei pagamenti. L'attuale sistema, unitamente al fatto che il bilancio di previsione non è vincolante (cfr. il paragrafo 5), comporta rischi a livello della spesa.

8. Nel 1999, la BCE ha continuato a rivolgersi a società di consulenza per la realizzazione di progetti importanti. Per quanto riguarda il progetto di libro mastro ausiliario delle riserve di cambio (FCRS) [cfr. anche le osservazioni della Corte formulate nelle relazioni sugli esercizi 1997 e 1998 ⁽⁷⁾], la BCE si è avvalsa di consulenti di una società, stipulando contratti che sono stati prorogati più volte. Su 1,8 milioni di euro versati nel 1999 a questa società a titolo di spese di consulenza per il progetto, circa 0,7 milioni di euro corrispondevano ad onorari versati ad un

⁽¹⁾ Protocollo n. 18 (ex n. 3) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al Trattato che istituisce la Comunità economica europea, articolo 27.2.

⁽²⁾ Cinque relazioni sull'efficienza operativa della gestione dell'IME fino al 31 maggio 1998 e della BCE fino al 31 dicembre 1998 sono stati pubblicati sulle seguenti Gazzette ufficiali: GU C 394 del 31.12.1996 per il 1994 e 1995; GU C 42 del 9.2.1998, per il 1996; GU C 164 del 10.6.1999 per il 1997; GU C 133 del 12.5.2000 per il 1998.

⁽³⁾ Rapporto annuale 1999 della BCE.

⁽⁴⁾ Il bilancio di previsione iniziale della BCE per l'esercizio 1999, pari a 188,6 milioni di euro, è stato rivisto tre volte nel corso del 1999: è rimasto praticamente immutato a fine marzo; è stato portato a 190,8 milioni di euro a fine giugno e a 189,6 milioni di euro a fine settembre.

⁽⁵⁾ Attribuibile a ritardi nelle assunzioni e, a causa della mole di lavoro superiore alle previsioni per il passaggio all'anno 2000, a ritardi nei progetti.

⁽⁶⁾ Protocollo n. 18 (ex n. 3) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea, articolo 39.

⁽⁷⁾ GU C 164 del 10.6.1999 per l'esercizio 1997, paragrafo 12; GU C 133 del 12.5.2000 per l'esercizio 1998, paragrafo 19.

unico consulente. Dal gennaio al novembre 1999, questo consulente ha fatturato circa 60 ore quasi tutte le settimane, ossia il massimo previsto dal contratto, con una remunerazione iniziale di 255 euro/ora, successivamente portata a 306 euro/ora. Dal 1997 sono stati spesi più di 5,6 milioni di euro, ma, a fine 1999, il progetto non era stato ultimato. Questa esperienza mostra che è importante evitare in futuro di stipulare contratti per periodi indeterminati a tariffe elevate, senza che i consulenti si siano esplicitamente impegnati in merito ai risultati da conseguire entro un termine determinato.

Risorse umane

9. Nel corso del 1999, sono stati assunti 242 agenti e 44 hanno rassegnato le dimissioni. A fine 1999, l'organico era composto da 732 agenti, di cui 55 con funzioni dirigenziali.

10. Nel luglio 1998, conformemente all'articolo 12.3 dello statuto, il consiglio direttivo ha adottato il regolamento interno ⁽¹⁾. In base a tale regolamento, «I componenti del personale sono selezionati, nominati e promossi nel debito rispetto dei principi di qualifica professionale, pubblicità, trasparenza, parità di accesso

e non discriminazione. Una circolare amministrativa specifica ulteriormente le regole e le procedure per l'assunzione e la promozione interna». Dal momento che questa circolare non è stata emanata, la sua applicazione non può essere valutata.

CONCLUSIONE

11. Come già sottolineato dalla Corte nelle relazioni sull'efficienza operativa della gestione dell'IME per gli esercizi 1996 e 1997 ⁽²⁾, occorre migliorare le previsioni e la gestione del bilancio preventivo, in modo che esso possa costituire un efficace strumento di gestione e controllo. Spese notevolmente inferiori alle previsioni dovrebbero comportare una revisione ufficiale del bilancio di previsione da parte del consiglio direttivo (cfr. i paragrafi 4 e 5). Le carenze della procedura di bilancio, nonché l'assenza di un sistema che assicuri sistematicamente la coerenza tra gli impegni e i successivi pagamenti, comportano rischi a livello della spesa (cfr. i paragrafi 6 e 7).

12. In considerazione della consistenza numerica dell'organico della BCE, è da considerarsi prioritaria l'emanazione di una circolare amministrativa che specifichi le norme e le procedure per l'assunzione e le promozioni interne (cfr. i paragrafi 9 e 10).

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti a Lussemburgo nella riunione del 10 gennaio 2001.

Per la Corte dei conti

Jan O. KARLSSON

Presidente

⁽¹⁾ GUL 338 del 15.12.1998, pag. 28, modificato nella GUL 125 del 19.5.1999, pag. 34 e modificato nella GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 34 (versione francese, greca e portoghese corretta nella GU L 273 del 26.10.2000, pag. 40).

⁽²⁾ GU C 42 del 9.2.1998, paragrafo 4.7; GU C 164 del 10.6.1999, paragrafo 5.

RISPOSTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

La Banca centrale europea (BCE) accoglie con favore la relazione della Corte dei conti europea e prende atto delle osservazioni in essa contenute.

Paragrafo 4: Va notato che la BCE ha seguito le raccomandazioni formulate in occasione della revisione di metà esercizio riducendo formalmente, con decisione del Consiglio direttivo, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Paragrafo 5: La BCE si adopera incessantemente per migliorare le proprie previsioni di bilancio e la gestione di quest'ultimo.

Paragrafo 6: A seguito di una raccomandazione formulata in occasione della revisione contabile interna intermedia per il 1999, la direzione della BCE si è espressa a favore di una modifica delle procedure in oggetto (linee guida sul reperimento delle risorse esterne e sul trattamento delle relative fatture) allo scopo di fornire istruzioni chiare per il riesame e l'approvazione delle motivazioni di servizio da parte del livello gerarchico competente o dei soggetti con potere di firma, nell'eventualità in cui emergano discrepanze fra una commessa e la relativa fattura prima che il pagamento sia effettuato. La direzione Contabilità e finanze (Contabilità) sta attuando le necessarie modifiche alle regole per il trattamento delle fatture, con l'obiettivo di richiedere la controfirma di uno dei responsabili della commessa iniziale nel caso in cui una fattura non sia coerente con l'impegno assunto relativamente ai quantitativi o alla natura dei beni e servizi ricevuti.

Paragrafo 7: I responsabili dei centri di spesa sono tenuti a registrare i propri impegni su base decentrata e a utilizzare tali informazioni nell'ambito della loro funzione di sorveglianza del bilancio di previsione. La BCE ha già compiuto i primi passi verso

l'attuazione di un sistema informativo uniforme per gli impegni di spesa.

Paragrafo 8: La BCE ha autorizzato diversi modelli contrattuali per avvalersi di risorse esterne, a seconda delle esigenze e dei vincoli relativi ai differenti progetti. Il modello utilizzato per il progetto di libro mastro ausiliario delle riserve di cambio (FCRS) è stato scelto dopo un'attenta considerazione dei vantaggi e degli svantaggi presentati da diverse alternative. Tale modello è caratterizzato da un'integrazione delle risorse esterne nell'organizzazione dei progetti, sotto la responsabilità dei dirigenti della BCE. I progressi realizzati dai singoli consulenti e i risultati da essi conseguiti, misurati in rapporto ai compiti assegnati e alle stime dei tempi necessari per il loro assolvimento, sono stati periodicamente valutati dalla BCE.

Paragrafo 10: La circolare amministrativa sulle assunzioni e sulle promozioni è stata nel frattempo presentata al comitato del personale (Staff Committee) per consultazione e al sindacato del personale della BCE (Union of the Staff of the ECB) per commenti. Sebbene la circolare non fosse entrata in vigore nel 1999, nelle procedure di selezione, assunzione e promozione del personale, la BCE ha comunque rispettato i principi sanciti dall'articolo 20 del proprio regolamento interno.

Paragrafo 11: La BCE si adopera per conseguire, con la dovuta cautela, un equilibrio tra i costi e benefici, da una parte, e i potenziali rischi nonché le possibili corrispondenti esigenze in termini di misure e risorse, dall'altra.